

Associazione Turistica
PRO LOCO
di
RIO MARINA E CAVO

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita in forma pubblica una associazione denominata " Associazione Turistica Pro Loco di Rio Marina e Cavo".
2. L'associazione ha sede in via Principe Amedeo, 44 nell'ambito territoriale del Comune di Rio Marina.
3. Il Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.

Art. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. Gli individui e le realtà associative che attraverso il Comitato Festeggiamenti Riomarinesi hanno dal 1993 ad oggi operato sul territorio per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico ed artistico del Comune di Rio Marina decidono di proseguire la loro attività riunendosi nella Pro Loco di Rio Marina e Cavo, nella quale confluisce l'esperienza sin qui maturata.
2. La Pro Loco di Rio Marina e Cavo non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco di Rio Marina e Cavo può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco di Rio Marina e Cavo aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale della Pro Loco della Toscana nel rispetto dello Statuto e delle Normative U.N.P.L.I..

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Le finalità che la Pro Loco di Rio Marina e Cavo ha come oggetto sociale sono :
 - a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località , proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali , nonché al patrimonio culturale , storico - monumentale ed ambientale;

- b. promuovere ed organizzare , anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati , iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale , recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti , etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Rio Marina e Cavo e la qualità della vita dei residenti;
- c. sviluppare l'ospitalità , l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
- d. stimolare il miglioramento dell'infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico , verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo , se del caso , le opportune modificazioni;
- g. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti , anche con l'apertura di appositi uffici;
- h. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età , progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione , alla formazione ed allo svago dei minori , iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione , organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici , scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio , la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).

Art. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in :

- a. Soci Ordinari
- b. Soci Sostenitori
- c. Soci Benemeriti
- d. Soci Onorari

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dalla Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati alle attività della Pro Loco di Rio Marina e Cavo.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che , oltre alla quota ordinaria , erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco di Rio Marina e Cavo.

5. Sono Soci Onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco di Rio Marina e Cavo.

Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale ;
i Soci Benemeriti ed Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci , purché maggiorenni al momento dell'assemblea , hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli Organi Direttivi della Pro Loco .
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco;
 - d. a ricevere tessera della Pro Loco;
 - e. a ricevere le pubblicazioni ordinarie della Pro Loco;
 - f. a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni o/ed organizzate dalla Pro Loco.
3. I Soci hanno obbligo di :
 - a. rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
 - b. versare nei termini la quota associativa della Pro Loco;
 - c. non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco ;

Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di Rio Marina a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di Rio Marina e Cavo a maggioranza qualificata per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

Art. 7 - ORGANI

1. Sono Organi della Pro Loco di Rio Marina e Cavo:
 - a. l'Assemblea dei Soci.
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente
 - d. il Segretario ed il Tesoriere
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - f. il Collegio dei Probiviri
 - g. il Presidente Onorario.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni , prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci .
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente all' ammontare della quota associativa versata .
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli Ordinari e Sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea , sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea, allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco di Rio Marina e Cavo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci **(i nuovi soci dovranno essere in regola con il versamento della quota avvenuto almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea)** almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi , in seconda convocazione , da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno , per le decisioni di sua competenza e delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente , sulla formazione del bilancio preventivo , sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
7. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata :
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.
9. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.
10. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario , consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di nove (9) membri . Tuttavia , per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti , l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento prima delle elezioni , del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a quindici componenti.
2. Considerati gli obblighi statutari, e fino a quando non verrà espressamente vietato da Leggi dello Stato, il Sindaco, un Assessore/Consigliere Comunale espresso dalla "maggioranza" consigliere e un Consigliere Comunale espresso dalla "minoranza" Consigliere sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Il Sindaco può farsi rappresentare , anche in via permanente da un Assessore e/o da un componente del Consiglio Comunale.
3. L'Assemblea , dopo aver fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo , elegge tra i propri Soci i componenti del Consiglio stesso i cui membri non possono ricoprire la carica di segretario di partiti politici.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
6. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata , possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo , il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
7. In caso di vacanza per qualsiasi motivo , i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni , seguono immediatamente i membri eletti . Se non vi sono più soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo , qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci , l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà , entro un mese dal verificarsi della vacanza , indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario : in questo caso il Presidente dovrà , entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto , indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dal presente statuto riservate , in modo tassativo , all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale , la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione , la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

11. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

12. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

13. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

14. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono tenersi entro il 31 dicembre dell'anno di decadenza.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto elegge il proprio Presidente. Non può essere eletto Presidente della Pro Loco chi riveste già la carica di Presidente di altre Associazioni operanti sul territorio.

2. Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) , nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo , sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco di Rio Marina e Cavo , ha la responsabilità della sua amministrazione , la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio , ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci , è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. E' assistito dal Segretario.

Art. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

3. Il Segretario è responsabile , insieme al Presidente , della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco di Rio Marina e le relative registrazioni.
5. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti , a votazione segreta , dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
3. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno , senza diritto di voto.
4. I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, essi sono rieleggibili.

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.
3. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I. , ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.
4. I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
5. . Il Collegio dei Probiviri deve essere rinnovato entro il 31 dicembre dell'anno di decadenza.

Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco di Rio Marina e Cavo.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco :
 - a. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo.
 - b. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci.
 - c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo .
 - d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco .
 - e. negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I.
2. Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - COMITATO TECNICO

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato Tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle realtà associative iscritte alla Pro Loco di R.M. e C.-

Il Comitato Tecnico esprime parere non vincolante su tutte le questioni di cui venga investito dal Consiglio Direttivo ed ha poteri di proposta sulle iniziative da intraprendere, nonché funzioni esecutive di quanto deliberato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Comitato tecnico può avvalersi del contributo di soggetti diversi dai propri membri qualora siano richieste particolari competenze e professionalità in relazione all'azione da svolgere.

Le riunioni del Comitato tecnico sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo

Art. 17 - ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono :
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità , donazioni e legati ;
 - c. contributi dell'Unione Europea ed Organismi Internazionali ;
 - d. contributi dello Stato , delle Regioni , di Enti Locali , di Enti o di Istituzioni Pubblici , anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari ;
 - e. entrate derivanti da presentazione di servizi convenzionati ;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a Terzi , anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale , artigianale o agricola , svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali .
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di Terzi ;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento , quale feste e sottoscrizioni ;

- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo di promozione sociale.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco di Rio Marina e Cavo sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco di Rio Marina e Cavo devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 18 - PRESTAZIONE DEI SOCI

1. La Pro Loco di Rio Marina e Cavo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria , libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali .
2. La Pro Loco di Rio Marina e Cavo può , in caso di particolare necessità , assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
3. Tutte le cariche della Pro Loco di Rio Marina e Cavo sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate , sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco di Rio Marina e Cavo nell'ambito delle attività istituzionali.
5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale , il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco di Rio Marina e Cavo) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 19 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Rio Marina e Cavo deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario , che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco di Rio Marina e Cavo.

Art. 20 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco di Rio Marina e Cavo sarà deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i quattro quinti (4/5) dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i quattro quinti (4/5) dei voti presenti .

2. In caso di scioglimento , dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive , le somme eventualmente restanti saranno devolute a favore di enti pubblici od associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località come previsto dall'Art. 2.1 del presente Statuto.

3. I beni acquistati con il concorso finanziario specifico e prevalente di enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.

Art. 21 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto , valgono le norme del Codice Civile .